

# INTERSINDACALE MEDICA REGIONALE



p.1/2

Prot. n. 01/2017 del 17/01/2017

VV.SS. MAIL PEC + RR

Cagliari 17.01. 2017

Spett.le Direttore Generale  
ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute  
Via Cattalochino n° 11  
07100 – Sassari (SS)

e, p.c. All' Assessore Regionale  
alla Sanità e all' Assistenza Sociale  
**Regione Sardegna**

Ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali  
ATS Sardegna

**Oggetto: Oggetto: Riscontro Informativa prot. PG/2017/16385 del 16.01.2017 e delibera n. 2 del 03/01/2017. Violazione delle normativa sugli incarichi dirigenziali e inosservanza delle prerogative sindacali in materia di contrattazione integrativa. Richiesta di sospensione e diffida.**

Le scriventi OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria Regionali, nel riscontrare l'informativa in oggetto indicata, denunciano la violazione, da parte di Codesta Amministrazione, della normativa legale e contrattuale in materia di incarichi dirigenziali, nonché dei diritti e delle prerogative in materia di contrattazione sindacale stabiliti dalla vigente disciplina collettiva, per le ragioni di seguito indicate.

Si è venuti a conoscenza, con nota datata 16/01/2016, protocollo PG/2017/16385, della deliberazione n.2 del 03/01/2017, nella quale Codesta Azienda ha provveduto ad individuare "in via eccezionale e temporanea" e nelle more dell'approvazione dell'Atto Aziendale, alcune aree tematiche per le quali riveste particolare urgenza, l'attivazione per la durata di 4 mesi eventualmente rinnovabili, di un apposito "coordinamento aziendale".

## INTERSINDACALE MEDICA REGIONALE

p.2/3

A tal fine, l'Azienda ha istituito in via unilaterale una non meglio specificata figura di "Coordinatore" tra i dirigenti dell'ATS, da individuarsi attraverso una selezione pubblica non comparativa, cui sarà corrisposto un compenso aggiuntivo commisurato al raggiungimento di specifici obiettivi pari a 6.000 € lordi, alla cui erogazione si provvederà mediante utilizzo di "una quota parte dei Fondi della retribuzione di risultato dell'anno 2017".

Ebbene, in primo luogo va rilevato che legislazione speciale sulla dirigenza sanitaria, contenuta negli artt. 15 e ss. del D.Lgs. n. 502/1992 e smi, così come la disciplina collettiva di settore (artt. 27 e ss. CCNLL 8.6.2000 – area dirigenza medica e dirigenza veterinaria), non prevedono incarichi gestionali di Coordinatore, ma al più incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura (complessa o semplice), nel cui ambito è possibile attribuire funzioni di direzione e coordinamento di altri dirigenti (v. art. 15, D.lgs. n. 502/92).

Pertanto, sotto tale profilo, la citata Deliberazione aziendale, **per la quale non è stata data informazione preventiva**, si palesa contraria alla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, rischiando di pregiudicare le posizioni professionali dei singoli dirigenti.

Ancor più grave è la decisione unilaterale di Codesta Azienda di voler corrispondere uno specifico compenso di risultato (il cui importo, peraltro, è di gran lunga superiore a quello mediamente percepito annualmente dai dirigenti dell'ATS), attingendo le relative risorse direttamente dai Fondi aziendali della retribuzione di risultato dell'anno 2017, **senza aver prima contrattato con le scriventi OO.SS. l'entità, i criteri e le modalità di distribuzione delle predette risorse.**

Nel descritto quadro, le Scriventi OO.SS., considerati i profili di illegittimità del menzionato provvedimento, integranti anche gli estremi di una condotta antisindacale,

### INVITANO

Codesta Azienda ad **annullare e/o sospendere in autotutela** la Deliberazione n. 2 del 3.01.2017 e tutti i provvedimenti ad essa conseguenti e, al contempo,

### la DIFFIDANO

**a cessare immediatamente la condotta antisindacale sopradescritta** e ad assolvere gli obblighi di puntuale contrattazione, consultazione e informazione.

**Per quanto riguarda l'informazione** non si può prescindere dalla identificazione congiunta di un "periodo minimo di garanzia" entro il quale le OO.SS. sono invitate a dare eventuale riscontro alla informazione ricevuta, periodo che certo non può essere quantificato in 48 ore. Tale termine è invece previsto dall'art. 6 punto B comma 2 del CCNL 3 novembre 2005

# INTERSINDACALE MEDICA REGIONALE

p.3/3

che stabilisce nelle 48 ore l'inizio degli incontri di concertazione che la Direzione Aziendale deve attivare in seguito alla richiesta delle OO.SS.

## CHIEDONO

a tal fine, di essere al più presto convocate per essere sentite in merito agli atti su menzionati e per l'avvio di un tavolo di contrattazione sulla definizione e distribuzione dei Fondi contrattuali per l'anno 2017,

## CON AVVISO

che in difetto di riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, agiranno nelle sedi competenti a tutela delle prerogative sindacali e dei diritti dei propri iscritti.

Distinti saluti

f.to le Sigle intestatarie

\_ANAAO ASSOMED Susanna Montaldo

CIMO ASDM Luigi Mascia

UIL FPL MEDICI Maria Luisa Boi

AAROI EMAC Cesare Iesu

FESMED Antonio Rubattu

GGL MEDICI Alessandro Monni

CISL MEDICI Luciana Cois

FASSID Giancarlo Caddeo

FVM MEDICI VETERINARI Angela Vacca

AMPO Chicco Giua